



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 1

DEL 19/01/2022

OGGETTO: LIMITAZIONI TRAFFICO PESANTE STRADA COMUNALE DEI CRETONI

Vista l'ordinanza sindacale n°1 del 17/01/2022 del Comune di Sorano avente come oggetto "Limitazione traffico pesante strada dei cretoni" con la quale si istituisce il **divieto permanente di accesso e transito** per tutti gli autocarri e mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t, sulla strada denominata "dei Cretoni", con la sola esclusione dei mezzi autorizzati o comunque di servizio alle attività ed ai residenti presenti nell'ambito della suddetta strada comunale;

Visto l'intento dell'Amministrazione comunale di limitare la circolazione dei mezzi superiori a 3,5t. nella strada comunale denominata "dei cretoni" nel tratto di competenza del Comune di Castell'Azzara può generare pericoli, in particolar modo per il passaggio di mezzi pesanti in una carreggiata di dimensioni ridotte;

Ravvisata la necessità di tutelare gli utenti deboli della strada (con particolare riguardo ai proprietari terrieri e comunque di proprietà nella zona interessata), dal passaggio indiscriminato di mezzi pesanti (con massa, a pieno carico superiore a 3,5 t.), dell'emissione di rumori e criticità connesse ai potenziali danni arrecati alla struttura stradale;

Dato atto che tali probabili disagi e pericoli rendono necessaria l'interdizione preventiva del transito dei veicoli sopra citati;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla rivisitazione e razionalizzazione, nell'ambito del territorio comunale, del divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t., con esclusione delle operazioni di carico e scarico delle merci e comunque per le necessità delle attività e dei residenti nell'ambito d'interesse di detta strada comunale;

Considerato inoltre le richieste pervenute dai residenti del Comune di Sorano circa la regolamentazione del traffico per la quale è necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze della viabilità, finalizzate alla riduzione e fluidificazione del traffico veicolare in area rurale, efficaci al fine di risolvere le problematiche sopra evidenziate e le possibili situazioni di pericolo da esse derivanti, garantendo, nel contempo, la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

Considerati inoltre i recenti rifacimenti del manto stradale per il quale è necessario conservare e preservare a tutela dei residenti e per gli altri utenti della strada;

Preso atto della necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli tramite l'emissione di ordinanza di divieto di accesso e transito per tutti gli autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. con la sola *esclusione dei veicoli autorizzati che non abbiano altra possibilità di accedere alle ditte presso cui effettuare le manovre di carico e scarico (subordinatamente all'osservanza di ogni singolo precetto ed indicazioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici Comunali)*;

Considerata la necessità di istituire tale divieto, nella strada comunale, ricadente anche all'interno del Comune di Castell'Azzara e reputando necessario regolamentare il flusso veicolare ed il suo transito per i motivi su citati;

Ricordato che il compito primario degli enti proprietari delle strade e del Comando di Polizia Locale è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;


Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Preso atto della giurisprudenza costante (vedasi, ad es., la pronuncia del TAR Lombardi IV Sezione 18 dicembre 2007 n. 6683, Pres. Nicolosi, Est. Zucchini) e delle circolari ministeriali in merito alla limitazione della circolazione dei mezzi pesanti mediante emanazione di ordinanze restrittive;

Vista la Legge 08.06.1990 n. 142;

Vista la Legge 127/97;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e-mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

Visto l'art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visti gli artt. 46, 47, 54, 56, del D.Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

L'istituzione del divieto permanente di accesso e transito per tutti gli autocarri e mezzi in premessa descritti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., sulla strada denominata "dei cretoni" nel tratto interessato del Comune di Castell'Azzara, con la sola esclusione dei mezzi autorizzati o comunque di servizio alle attività ed ai residenti presenti nell'ambito della suddetta strada comunale;

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per i motivi in premessa indicati:


- **è vietato l'accesso ed il transito ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t. relativamente alle categorie di autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, strada denominata "dei cretoni" nel tratto interessato del Comune di Castell'Azzara, con la sola esclusione dei mezzi autorizzati o comunque di servizio alle attività ed ai residenti presenti nell'ambito della suddetta strada comunale;**
- **sono esclusi dal divieto sopraindicato e quindi possono circolare senza restrizioni, i veicoli appartenenti ai seguenti Enti/Organi:**
 - a. Polizia Locale
 - b. Forze di Polizia;
 - c. Mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF. ecc.);
 - d. Forze Armate;
 - e. Protezione Civile;

Il divieto non trova, altresì, applicazione (salvo espressi divieti provvisori istituiti per urgenti esigenze sopraggiunte) per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolino scarichi:

- a) mezzi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
- b) mezzi della nettezza urbana e raccolta rifiuti, nonché quelli che effettuano il servizio di smaltimento rifiuti;
- c) mezzi di pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
- d) mezzi dei Servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane Spa,;
- e) mezzi per servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
- f) mezzi che espletano altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti;

Le eccezioni al presente divieto devono intendersi revocate/revocabili per motivi di ordine pubblico (igiene, sanità etc.), per eventuali esigenze contingenti, in caso di presenza di divieti di transito provvisori, per esigenze motivate o per ordine impartito dalla Polizia Locale o dagli altri organi di polizia stradale in caso di necessità.

Il Comando di Polizia Locale si riserva di porre in essere ulteriori restrizioni istituendo interdizioni all'accesso/transito/sosta in particolari situazioni di necessità (es. in presenza di calamità naturali, durante lo svolgimento di eventi, manifestazioni etc.).



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e-mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

In detti contesti faranno fede ordinanze, segnaletica provvisoria o segnali manuali/ordini impartiti dal personale della polizia Locale o di altri organi di polizia stradale e le autorizzazioni già rilasciate dovranno intendersi sospese per ragioni di sicurezza.

DISPONE

che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché attraverso affissioni e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione e che copia della presente Ordinanza sia notificata:

- al "118" (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza);
- al Comando VV.FF.,
- alle FF.OO. (Questura, Comando Prov.le Arma dei Carabinieri)
- al Settore LL.PP. della provincia di Grosseto.

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;

l'Amministrazione comunale deve intendersi sollevata da ogni responsabilità derivante dall'impossibilità di accesso e transito, da parte dei mezzi summenzionati, nelle zone interdette ed ai conseguenti danni subiti dalle ditte (es. per l'impossibilità di consegnare o ritirare mercideteriorabili etc.) per la presenza dei divieti. Sarà, infatti, onere degli interessati di tenersi costantemente informati in merito alla presenza di divieti, anche istituiti temporaneamente, per esigenze sopravvenute.

AVVERTE

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992nr. 285. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si sottolinea che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. TOSCANA.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.



IL SINDACO
MAURIZIO COPPI

Maurizio Coppi